

## **Dilemma discorsivo: deliberazione democratica o coerenza nella deliberazione?**

### **1. Introduzione**

Scoperto da Lewis Kornhauser e Lawrence Sager nel 1986, e ulteriormente trattato in un articolo del 1993<sup>1</sup>, il paradosso dottrinale è entrato ormai a far parte del dibattito filosofico-politico recente. Nonostante sia stato isolato in ambito giudiziale (i due autori facevano riferimento al funzionamento della Corte Suprema americana), la sua rilevanza per la teoria deliberativa della democrazia è stata rivendicata da Philip Pettit, che in un articolo del 2001<sup>2</sup> lo riformula come “dilemma discorsivo”. Si è quindi rapidamente sviluppata una letteratura alquanto vasta sull'argomento, il cui interesse è chiaro sia per la teoria della scelta sociale, sia per i teorici della democrazia deliberativa. Da una parte, infatti, il dilemma discorsivo estende all'aggregazione di giudizi gli stessi esiti irrazionali rilevati per l'aggregazione di preferenze dalla teoria della scelta sociale<sup>3</sup>; dall'altra, è ancora controversa l'effettiva portata di tale dilemma per la teoria democratica normativa.

In primo luogo presenterò una ricostruzione basilare del paradosso dottrinale introdotto da Kornhauser e Sager, pur senza andare troppo nel dettaglio. In secondo luogo affronterò la posizione di Pettit e la soluzione al dilemma discorsivo da lui offerta. Partendo da un'interpretazione repubblicana della teoria deliberativa della democrazia, Pettit ritiene essenziale garantire la coerenza delle decisioni collettive perché siano legittime e propone dunque di privilegiare quest'ultima ad ogni altra considerazione di ordine democratico. In terzo luogo ripercorrerò le critiche che Ottonelli muove alla posizione di Pettit allo scopo di neutralizzare il ruolo ricoperto dalla coerenza per una teoria democratica. Quindi presenterò le mie critiche a Ottonelli e proporrò le mie considerazioni sull'effettiva portata del dilemma discorsivo.

---

1 L.A. Kornhauser, L.G. Sager, *Unpacking the Court*, in «Yale Law Journal», v. 96, 1, 1986 e L.A. Kornhauser, L.G. Sager, *The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts*, in «California Law Review», v. 81, 1, 1993.

2 P. Pettit, *Deliberative Democracy and the Discursive Dilemma*, in «Philosophical Issues», v. 11, 2001.

3 List e Pettit, *Impossibility Theorem of Judgment Aggregation*

## 2. Il paradosso dottrinale<sup>4</sup>

In primo luogo occorre spiegare in cosa consiste tale dilemma o paradosso discorsivo. Il duplice nome non è casuale, perché a seconda del termine utilizzato si attua già una scelta di campo circa il significato che si vuole dare a questo problema. Nel primo caso, si segue Pettit nel considerarlo un dilemma, e dunque un'alternativa pratica ineludibile tra due opzioni equivalenti; nel secondo, proposto da Ottonelli, se ne sottolinea già la portata paradossale irrisolvibile, e quindi problematica per una teoria della democrazia che voglia evitare effetti d'irrazionalità nelle decisioni collettive<sup>5</sup>. Inoltre entrambe le scelte ammettono la possibilità di estendere tale paradosso all'ambito democratico discorsivo generale, in polemica con i suoi "scopritori" Kornhauser e Sager, che ritengono più corretto limitarlo all'ambito giudiziale in cui è nato.

Per quanto concerne, invece, il funzionamento del dilemma discorsivo, si può riprendere una stilizzazione del caso *Arizona v. Fulminante*, deciso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1991, citato da Kornhauser e Sager nella loro analisi formale delle decisioni in corti giudiziarie a più membri, e ripreso da Ottonelli. Il caso presentato è uno di *retrial*, ossia di un secondo processo volto a determinare la validità del primo, a causa della denuncia, da parte del signor Fulminante, che la confessione essenziale che portò alla sua condanna gli era stata estorta. Da un punto di vista formale, il caso si può rendere come una relazione logica tra due premesse e una conclusione: 1. la confessione fu effettivamente estorta; 2. la confessione fu determinante per l'esito del processo; 3. il processo deve essere rifatto (Tabella 1).

Tabella 1:  $[(1) \wedge (2)] \Leftrightarrow (3)$

	(1) Confessione estorta?	(2) Confessione determinante per il processo?	(3) Il processo deve essere rivisto?
Giudice A	Si	Si	Si
Giudice B	Si	No	No
Giudice C	No	Si	No
Maggioranza	<b>Si</b>	<b>Si</b>	<b>No</b>

Come è evidente dalla tabella 1, se si sottopone al voto ciascuna proposizione, pur

4 Tutta la bibliografia del caso.

5 Definizione di paradosso: "un argomento apparentemente corretto con una conclusione inaccettabile"

partendo da giudizi individualmente coerenti, si ottiene un'aggregazione di tali giudizi paradossale: la maggioranza riconosce la validità di entrambe le premesse ma non la conclusione che logicamente ne deriva. Si può notare, infine, che questo caso corrisponde ad una delle due tipologie possibili di paradosso, in base alla classificazione che troviamo in Pettit, che sono quella congiuntiva e quella disgiuntiva. Nel primo caso si ha a che fare con una congiunzione di premesse, che devono essere accettate insieme perché la conclusione sia valida<sup>6</sup>; mentre nel secondo, è sufficiente che sia valida una delle premesse perché sia valida anche la conclusione<sup>7</sup>.

### 3. Coerenza nella deliberazione

La tesi di Pettit è che questo schema sia generalizzabile a ogni decisione collettiva democratica. Il punto fondamentale infatti è la presenza di proposizioni logicamente connesse tra loro, nei confronti delle quali un corpo collettivo deve emettere un giudizio: anche supponendo la perfetta razionalità dei singoli (assunzione opinabile che è però presupposta alla discussione del dilemma discorsivo), ci si trova con un giudizio a maggioranza sulle tre o più proposizioni che è irrazionale o incoerente<sup>8</sup>. E poiché quasi ogni decisione democratica è una decisione collettiva (si pensi al Parlamento, a varie commissioni di vigilanza, ai partiti, sindacati e infine al *demos* stesso nel caso di un referendum), ogni decisione democratica è suscettibile di produrre un tale esito incoerente. Naturalmente, questa non è una novità: già da tempo la teoria della scelta sociale, con una serie di noti teoremi d'impossibilità, primo fra tutti quello di Arrow, ha mostrato i rischi d'irrazionalità delle decisioni collettive fondate sull'aggregazione di ordinamenti di preferenze individuali. Tuttavia, una risposta che la teoria normativa della democrazia ha cercato di dare è stata quella delle teorie deliberative, in base alle quali non sono le semplici e irriflesse preferenze individuali a dover entrare nel gioco democratico<sup>9</sup>. La legittimità delle decisioni collettive, infatti, è piuttosto dovuta, secondo queste teorie, alla procedura deliberativa che le precede e produce: è tramite la deliberazione pubblica che le preferenze individuali vengono razionalizzate e “elevate” a giudizi basati su

---

6 In termini logici, la congiunzione delle due o più premesse dev'essere valida perché sia valida la conclusione:  $(p1 \wedge p2 \wedge p3..) \Leftrightarrow c$ .

7  $(p1 \vee p2 \vee p3..) \Leftrightarrow c$ . La presente discussione, non occupandosi della capacità di *truth-tracking* dei due metodi di aggregazione non farà differenza tra le due tipologie.

8 Ai fini del discorso è possibile intendere la nozione d'irrazionalità nel senso minimale di coerenza.

9 J. Cohen, *An Epistemic Conception of Democracy*, in *Ethics*, 97 (1), 1986. Per la terminologia si veda V. Ottonelli, *I principi procedurali della democrazia*.

ragioni.

La galassia delle teorie della democrazia deliberativa è molto ampia ed eterogenea, ma è possibile tracciare alcuni elementi più o meno comuni e trasversali. Il mio intento qui non è fornire un resoconto esaustivo dell'idea di democrazia deliberativa e per il mio scopo è sufficiente riprendere le tesi di Pettit in merito. Se la presa di decisioni collettive deve essere “inclusiva, basata su giudizi e dialogica” (p. 270), ogni decisione legittima dovrà essere l'esito di una tale procedura, non della semplice applicazione della regola di maggioranza, e fondarsi quindi su ragioni pubblicamente accettabili da tutti. Di conseguenza devono essere pubbliche, oltre alle decisioni finali, anche le ragioni sulla cui base esse sono state prese. Per questo motivo, il dilemma discorsivo può manifestarsi e portare all'attenzione di tutti i rischi d'irrazionalità da cui nemmeno una concezione deliberativa della democrazia può proteggerci. Tuttavia, secondo Pettit, è inappropriato sostenere che abbiamo a che fare con un vero *paradosso*. Non si tratta infatti di un'incoerenza collettiva, quanto di una scelta problematica tra due procedure di aggregazione possibili. La soluzione al paradosso passa dunque attraverso una sua “riduzione” a dilemma<sup>10</sup>, che ci costringe a scegliere tra due possibilità esclusive, non paradossali, ma solo alternative. La prima consiste nel mettere ai voti direttamente la conclusione; la seconda nel votare singolarmente le premesse e dedurre poi da questa votazione la conclusione logica. Da un punto di vista pratico, nel primo caso si segue la procedura tradizionale, ma bisogna di conseguenza accantonare l'idea che la conclusione possa essere sostenuta da ragioni altrettanto pubbliche, mentre nel secondo occorre istituire un'entità neutrale terza, ad esempio una *chairperson*, che deriva dai voti individuali sulle premesse l'unica conclusione logica. Di conseguenza, secondo Pettit, se si vuole applicare il requisito di razionalità anche a livello collettivo, richiedendo giudizi collettivi coerenti, occorre prediligere la seconda opzione. Infatti solo quest'ultima garantisce la coerenza, sebbene ai danni della democraticità, ossia della *responsiveness* alle opinioni individuali sulla conclusione.

La linea argomentativa di Pettit è piuttosto semplice: 1. una concezione autenticamente deliberativa della democrazia richiede che le decisioni siano fondate su ragioni pubblicamente riconosciute e vincolanti; 2. se si rendono pubbliche tali ragioni, emerge il dilemma discorsivo; 3. un gruppo che voglia prendere le decisioni in modo

---

<sup>10</sup> In realtà secondo Priest ogni dilemma non è che un paradosso pratico, che conserva tutta la criticità e la carica di contraddizione dei paradossi teorici.

propriamente deliberativo deve mirare all'applicazione della “disciplina di ragione” a livello collettivo, dunque “collettivizzare la ragione”; 4. in caso di dilemma discorsivo occorre prediligere la razionalità collettiva alla democraticità<sup>11</sup>. Tuttavia il discorso di Pettit è più articolato di così, perché nell'articolo del 2001 fornisce anche un'argomentazione “repubblicana” a sostegno della sua interpretazione di una teoria deliberativa della democrazia. I due punti centrali, in questo caso, sono rappresentati dalle nozioni di “contestabilità” e “conversabilità”. Un piccolo inciso può in questo caso essere d'aiuto a proposito della concezione repubblicana di legittimità, cui Pettit fa riferimento: in base ad essa, uno stato legittimo è uno stato che non domina i propri cittadini (non tirannia). Senza voler dare pieno conto della, peraltro controversa, teoria repubblicana di Pettit, ai fini del discorso è sufficiente mostrare il legame tra conversabilità, contestabilità e non dominio o non tirannia. Dal punto di vista repubblicano, se un governo legittimo è un governo non arbitrario, è necessario che sia contestabile, ossia aperto alla contestazione da parte del popolo che deve obbedire alle leggi da esso emanate. Ma perché si realizzi tale contestabilità sono necessarie due condizioni: 1. che le giustificazioni delle leggi siano razionali e pubbliche<sup>12</sup>, dunque non legate a interessi particolari; 2. che l'agente da contestare sia conversabile, ossia capace di agire come le ragioni richiedono o a cambiare in risposta ad appropriate critiche (p. 238). Se l'abilità e la volontà dell'agente di fornire ragioni pubbliche per le proprie decisioni è una condizione essenziale di un governo legittimo, allora la coerenza tra decisioni prese e ragioni sulla cui base sono state prese è a sua volta un elemento irrinunciabile per la legittimità politica. Dal momento che la presenza del dilemma discorsivo implica, secondo Pettit, una situazione tirannica, almeno potenzialmente, l'aggregazione della conclusione è sempre a rischio d'illegittimità. Al contrario, l'aggregazione delle premesse è l'unica procedura che permetta di dimostrare la conversabilità di un gruppo e per rendere pubbliche le ragioni delle sue decisioni, senza le quali queste ultime non sarebbero contestabili dai cittadini. In questo modo, l'aggregazione delle premesse non solo permette tutti i benefici già considerati dai teorici della democrazia deliberativa, ma rende anche molto più probabile che tali benefici si realizzino, secondo Pettit: se fosse consentito ai membri del gruppo di votare solo sulla conclusione non dovrebbero rendere conto di eventuali ragioni personali o pregiudizi che li

---

11 Pettit non lo afferma esplicitamente, ma si può presumere che consideri la “mera” democraticità delle decisioni una prova di quella che definisce “bruta forza” del numero, che non dà alcuna garanzia di legittimità.

12 Posizione forte di Pettit: ragioni devono essere pubbliche, altrimenti leggi non sono giustificate. Esclusi interessi particolari e compromessi.

hanno guidati nel loro voto (p. 288)<sup>13</sup>. La contrapposizione che ci propone Pettit, dunque, vede da una parte deliberazione e coerenza e dall'altra la democraticità, ridotta in qualche modo da Pettit a “bruta forza” del numero, effetto di compromessi o rapporti di forza tra le irriflesse preferenze dei cittadini.

#### 4. Deliberazione contro coerenza

A tale resoconto si oppone Valeria Ottonelli, prima in un suo articolo del 2010 e poi nel suo libro *I principi procedurali della democrazia* (2012). In polemica con Pettit, Ottonelli ribalta i termini della questione, rompendo il legame tra coerenza e deliberazione e legando quest'ultima al requisito di democraticità delle decisioni prese. La sua proposta si sviluppa in due tempi: in primo luogo, difende la generalizzazione del paradosso all'ambito politico democratico, ponendosi in linea con Pettit; in secondo luogo, si distacca da Pettit circa il significato da attribuire a tale “paradosso discorsivo”. La modificazione terminologica è già indicativa del diverso approccio di Ottonelli al problema: il suo scopo non è più garantire la coerenza delle decisioni collettive, ma piuttosto porre in evidenza, grazie a tale paradosso, i rischi inevitabili d'irrazionalità delle decisioni democratiche, in conseguenza dei quali occorre cercare altrove le fonti della legittimità di tali decisioni. Risalendo al contrario la sua linea argomentativa, affronterò prima la questione della coerenza e poi la difesa di Pettit.

La trattazione che Ottonelli riserva alla nozione di coerenza è molto approfondita e con essa l'autrice mira, da una parte, a neutralizzare il ruolo della coerenza formale, negando l'idea che questa possa essere esito o requisito della deliberazione, e, dall'altra, ad attenuare il triplice legame instaurato da Pettit tra coerenza, conversabilità e legittimità. Innanzitutto, l'autrice riprende la nozione d'integrità, introdotta da Kornhauser e Sager con riferimento a Dworkin<sup>14</sup> e poi accolta da Pettit e List nella loro risposta, intesa come capacità di un soggetto di agire come entità unificata, coerente e responsabile. Nel caso di un agente collettivo, è possibile distinguere due tipi d'integrità, sincronica e diacronica<sup>15</sup>: la prima concerne la coerenza dei giudizi di più individui nei confronti di una stessa decisione, mentre la seconda la coerenza dei giudizi emessi da un agente, collettivo o singolo, nel corso del tempo<sup>16</sup>.

13 Il discorso di Pettit è più complicato di così, ma farò ulteriori precisazioni in seguito.

14 Articolo 2004 e nota anche su testo di riferimento di Dworkin.

15 Il discorso di Kornhauser e Sager è in realtà più complicato, perché esse distinguono anche tra integrità dell'outcome e integrità delle ragioni.

16A queste due categorie si potrebbe aggiungere una terza accezione d'integrità, che più si addice alla nozione di conversabilità, e che consiste nella corrispondenza tra azioni e parole o tra decisioni e giudizi sulla cui base le

Tuttavia, dal momento che la coerenza logica formale è considerata da Pettit e List un requisito necessario minimo d'integrità (p. 378), è su tale nozione basilare che Ottonelli si concentra.

#### 4.1 *La coerenza formale diacronica*

Occorre distinguere in primo luogo due tipi di coerenza formale diacronica: quella prospettica, davanti alla contestazione, e quella retrospettiva, che concerne i giudizi precedentemente dati dall'agente. Ma il punto centrale della critica di Ottonelli è comune ad entrambi e riguarda il legame tra questa nozione di coerenza e l'idea di contestabilità, perché secondo l'autrice le due sono incompatibili. Prendiamo la coerenza diacronica davanti alla contestazione: dal momento che la contestazione effettiva produce discontinuità nel lavoro del potere politico, essa è più che altro fonte d'incoerenza; vice-versa, un agente perfettamente coerente sarebbe resistente alla contestazione (p. 675). Inoltre, la contestazione non può essere considerata produttrice di coerenza nemmeno davanti ad un agente di suo incoerente, perché in tal caso avremmo a che fare, secondo Ottonelli, solo con una versione banalizzata della contestazione, in cui quest'ultima avrebbe il semplice scopo di scovare le incoerenze nelle decisioni del potere politico rispetto a giudizi e a scelte precedenti. Lo stesso discorso può essere fatto nel caso della coerenza retrospettiva, per cui quest'ultima sarebbe un requisito necessario alla contestazione, perché un agente deve presentare innanzitutto un set di giudizi coerenti per essere esposto alla contestazione altrui. In tal caso, infatti, si ottiene un altro tipo d'impoverimento della nozione di contestazione, secondo Ottonelli, poiché si riducono i suoi effetti di cambiamento di posizione agli stessi effetti che potrebbe ottenere un onesto esame di coscienza. E allo stesso modo qualsiasi agente che ha autonomamente cambiato un giudizio passato si ritroverebbe a soddisfare i requisiti di conversabilità, pur senza l'effettivo intervento di alcun interlocutore. Di conseguenza, sostiene Ottonelli, “la coerenza retrospettiva non può funzionare come requisito plausibile di conversabilità” (p. 675) e questa, dal momento che implica la capacità di cambiare i propri giudizi in risposta a contestazioni efficaci (p. 676), deve essere invece ritenuta incompatibile con la coerenza formale diacronica.

Il discorso di Ottonelli, per quanto bene argomentato, a mio avviso, sembra però condurre ad un esito poco desiderabile. Infatti, se davvero la coerenza formale non contasse nulla ai fini della conversabilità, non avremmo alcun modo di preferire formulazioni coerenti a formulazioni incoerenti o perfino contraddittorie. La nozione di coerenza utilizzata da decisioni vengono prese?

Ottonelli è forse troppo monolitica: da una parte ci sarebbe la perfetta coerenza, immune ad ogni contestazione e sempre eguale a se stessa; dall'altra la contestazione e la conversabilità, che implicano la capacità di cambiare idea. Ma anche la revisione dei propri giudizi può essere portata a termine in modo formalmente coerente o incoerente, e si può immaginare che il senso della contestabilità di Pettit fosse proprio volto a rimarcare questa possibilità. Prendiamo il caso di un governo che propone risoluzioni coerenti, ma basate su assunzioni criticabili, e che è spinto da una contestazione popolare a modificare le proprie proposte di legge. Se la ragione di tale contestazione risiedeva in una critica alle assunzioni di tali proposte, avrà due modi di reagire: modificando, coerentemente, assunzioni e proposte di legge, oppure limitandosi a cambiare le proposte senza curarsi della contraddizione di queste con le assunzioni di partenza. Mi sembra si possa dire che solo nel secondo caso tale governo mancherebbe di coerenza e conversabilità. Invece, la capacità di fornire di volta in volta un set di giudizi coerenti tra loro può essere ritenuta un requisito essenziale per la conversabilità, poiché, da una parte, aiuta la contestazione, fornendo in modo chiaro ed aperto la connessione tra ragioni e decisioni; dall'altra, nel caso di un agente incoerente, permette a chi lo contesta di mettere sotto accusa assunzioni e decisioni divergenti. Il fatto poi che la contestazione possa lavorare anche così non pare, a mio avviso, una banalizzazione di tale importante funzione sociale, perché non è in contrasto con una critica sostanziale a principi normativi, assunzioni empiriche e circostanze decisionali. Si tratta semplicemente di due modi diversi di opporsi ad eventuali decisioni pubbliche. Riprendendo la distinzione che c'è in logica tra ragionamento corretto (sound) e ragionamento valido (valid), credo si possa suddividere anche la contestazione in due categorie. La prima, formale, è diretta alla validità dei ragionamenti pubblici, per cui ammette come accettabili le premesse di questi ed esamina solo la connessione logica tra le proposizioni sostenute dal governo (diacronicamente, la coerenza di una legge con le precedenti; sincronicamente, le ragioni pubbliche giustificanti la legge in questione). Invece, la seconda, sostanziale, tocca la correttezza di tali ragionamenti e mette dunque in questione anche il merito delle premesse e ragioni addotte, siano esse assunzioni fattuali o principi normativi. Inoltre il modello "formale" di contestazione può apparire, per certi versi, anche più forte e radicale, perché permette una critica interna all'impostazione sotto accusa, la quale conduce quindi ad esiti contestabili non solo da un punto di vista esterno.

Per quanto concerne, invece, il secondo tipo d'impoverimento della nozione di

coerenza, il discorso di Ottonelli sembrerebbe in qualche modo inferire una conclusione non del tutto giustificata. Per quale motivo la capacità di cambiare idea anche in modo autonomo implica che la coerenza formale retrospettiva non è un requisito adatto alla conversabilità? Piuttosto, il fatto che un agente cambi idea (elemento centrale di conversabilità perché significa reagire a delle ragioni, rispondere a critiche alle proprie giustificazioni in modo adeguato, cambiandole) sembra essere il prodotto di un esame di coscienza a due voci, di una deliberazione interiore nella quale i propri giudizi e le proprie ragioni sono messe alla prova e devono dimostrarsi insieme sensate e coerenti. Allo stesso modo, a livello collettivo, il fatto che un gruppo possa prendere atto in modo autonomo delle mutate circostanze e assunzioni empiriche o di diversi principi normativi condivisi, non significa che la contestazione è resa inutile (semplicemente è stata già compiuta all'interno del gruppo), né che la coerenza formale diacronica è un requisito superfluo. È infatti proprio per mantenere le proprie decisioni e i propri giudizi coerenti con i cambiamenti avvenuti nell'ambito delle loro ragioni giustificatrici che un gruppo può cambiare posizione, che lo faccia in modo autonomo o sulla sollecitazione esterna di altri individui o gruppi.

#### 4.2 *La coerenza formale sincronica*

Ottonelli passa quindi alla coerenza formale sincronica, più problematica dal suo punto di vista: come giustificare il fatto che i membri di un gruppo possano avere giudizi simultaneamente incoerenti su una decisione da prendere? L'argomentazione di Ottonelli si fa qui più sottile, poiché risale un passo indietro nelle riflessioni di Pettit e mette in questione il legame tra coerenza collettiva, conversabilità e legittimità. Come l'autrice stessa scrive, la coerenza sincronica sembra dovere essere un requisito necessario di ogni descrizione ragionevole dell'ideale di conversabilità (p. 676), ma è il legame tra coerenza formale collettiva e tirannia ad essere molto più lasco di quello che crede Pettit (p. 679). Innanzitutto, come abbiamo visto, Pettit stabilisce un legame diretto tra paradosso tout court e tirannia: ogni incoerenza collettiva implica una situazione almeno potenzialmente tirannica. L'obiezione di Ottonelli concerne proprio tale implicazione e il suo scopo è mostrare come il paradosso discorsivo non possa fungere da condizione necessaria o sufficiente per la tirannia. Di conseguenza, ogni incoerenza collettiva sincronica, sebbene sia inevitabilmente casuale e priva di ragioni (p. 676 e libro p. 270)<sup>17</sup>, non implica in modo automatico una mancanza di

---

<sup>17</sup> In linea con la sua argomentazione precedente, Ottonelli non considera problematica l'incoerenza quale esito di un ragionamento appropriato, che ha portato ad un cambiamento nel set di giudizi di una collettività (p. 676). Mi sembra di scorgere in quest'affermazione un'ulteriore conferma dell'interpretazione "debole"

conversabilità. Non è quindi il legame tra conversabilità, quale “abilità di e disponibilità a fornire giustificazioni pubbliche per le proprie decisioni” (p. 676), e tirannia ad essere messo in questione dall'autrice, che al contrario, ravvisa in tale legame un'intuizione fondamentale di Pettit (pp. 676-677). Cioè l'idea che l'incapacità di fornire giustificazioni pubbliche alle decisioni collettive porti con sé un rischio tirannico, poiché priva di ragioni accettabili una parte della collettività, quella in disaccordo con l'outcome. Più precisamente, a parere di Ottonelli, l'assenza di conversabilità, con annessa tirannia, appare dovuta piuttosto alla presenza di un “soggetto politico dissenziente al quale non può essere offerta alcuna giustificazione” (p. 677). A riprova della propria tesi, Ottonelli porta due esempi: il primo è di un'aggregazione paradossale con esito unanime (paradosso senza tirannia); il secondo di un'aggregazione coerente senza però ragioni univoche a loro volta coerenti (tirannia senza paradosso). Riporto i casi lievemente modificati dall'articolo del 2010 di Ottonelli nelle tabelle 2 e 3.

Tabella 2:  $(p \square q \square z) \Leftrightarrow t$

	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>z</i>	<i>t</i>
A	Si	No	No	Si
B	No	No	Si	Si
C	No	Si	No	Si
Maggioranza	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>Si</b>

Tabella 3:  $(p \square q) \Leftrightarrow t$

	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>t</i>
A	Si	No	Si
B	No	Si	Si
C	Si	Si	No
Maggioranza	<b>Si</b>	<b>Si</b>	<b>Si</b>

Come si può notare, nella tabella 2 la conclusione viene raggiunta all'unanimità,

---

dell'incoerenza presente in Ottonelli: ad un'accezione incredibilmente forte e monolitica di coerenza, assimilata all'identità assoluta, fa eco una visione quanto meno a-problematica dell'incoerenza, che può essere anche il prodotto di un ragionamento corretto, dunque coerente.

nonostante non ci sia un accordo, nemmeno a maggioranza, su alcuna premessa che dovrebbe supportare la decisione. In via preliminare può essere utile chiarire il tipo di disgiunzione tra premesse e conclusione, poiché da un punto di vista logico esiste sia la disgiunzione inclusiva sia quella esclusiva<sup>18</sup>. Il primo caso è il più semplice ed è assimilabile al modello convergentista di giustificazione pubblica, per cui ogni individuo accetta una data decisione sulla base delle proprie ragioni. In tal modo non si ottiene una decisione supportata, a maggioranza o all'unanimità, dalle *stesse* ragioni, ma un compromesso o un accordo sostanziale, a partire da ragioni non mutualmente escludentisi, bensì compatibili tra loro<sup>19</sup>. Più interessante può essere, invece, il caso della disgiunzione esclusiva, per cui, nel ragionamento individuale, una e soltanto una delle premesse porta correttamente alla conclusione<sup>20</sup>. Qualora si volesse ottenere una data decisione, ci troveremmo nella situazione in cui ogni componente del gruppo considererebbe solo la propria ragione legittima e giustificata<sup>21</sup>, mentre si rifiuterebbe di riconoscere come tali le ragioni altrui. Benché un simile evento non sia raro nell'arena politica, Ottonelli osserva che comunque non potremmo trovare tirannica la situazione descritta dalla tabella 2. Infatti, dal momento che ogni individuo o sottogruppo ha le proprie ragioni, quali che siano, a supporto della stessa conclusione, la decisione collettiva è già giustificata all'unanimità. In quanto unanimemente presa, questa stessa decisione non è imposta a nessuna minoranza dissenziente, ed è per tale motivo che non appare tirannica.

Al contrario, nella tabella 3, secondo Ottonelli, la tirannia è proprio dovuta al fatto che al sottogruppo C non è stata fornito alcun set coerente di ragioni per accettare la decisione collettiva. Poiché spaccata a metà, la maggioranza, sostiene Ottonelli, non può offrire alcuna “valida e chiara giustificazione per il suo voto finale alla minoranza che dissente da esso” (p. 677). Innanzitutto, mi sembra di poter osservare che, in caso di disgiunzione inclusiva,

18 La differenza tra le due si può vedere bene confrontando semplicemente le due tabelle di verità:

Disgiunzione inclusiva			Disgiunzione esclusiva		
p	q	$p \sqcup q$	p	q	$p \sqcap q$
V	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	F
F	F	F	F	F	F
V	V	V	V	V	V

19 Evidente è il riferimento a Sunstein e al “*incompletely theorized agreement*”. È però assimilabile anche ad una situazione di *overlapping consensus* di Rawlsiana memoria?

20 La conclusione quindi sarebbe vera se e solo se si verificassero o  $p$  o  $q$  o  $z$ , mentre sarebbe falsa qualora  $p$ ,  $q$  e  $z$  si verificassero insieme.

21 La questione è se la disgiunzione esclusiva implica un rifiuto della conclusione qualora venissero ammesse pubblicamente anche le ragioni altrui. Si può forse vedere nella versione esclusiva di disgiunzione un atteggiamento ideologico, per cui la stessa conclusione che si appoggia per la ragione  $p$ , viene rigettata in caso si possa ammettere anche  $q$ ?

potrebbe ripresentarsi il problema analizzato prima, con logica conclusione: entrambe le ragioni possono essere apportate dalla maggioranza per giustificare la propria decisione. Se però si assume la versione esclusiva di disgiunzione, la stessa spiegazione non è più fruibile: una sola delle due premesse conta come valida per la conclusione. Tuttavia, in tal caso, il sottogruppo C accetterebbe due premesse mutualmente esclusive. Quindi si dovrebbe ammettere l'irrazionalità di C (uscendo dal campo d'indagine) oppure considerarne l'interpretazione della disgiunzione come inclusiva. Di conseguenza le ragioni della maggioranza, benché incompatibili agli occhi della stessa, non lo sarebbero per C, il quale tuttavia si troverebbe comunque privato di una giustificazione univoca della decisione. Per quale ragione allora C accetta le premesse rifiutando la conclusione logica?

Esiste un'altra spiegazione del giudizio del sottogruppo C, che ha a che fare con l'implicazione logica finora data per scontata, quella che deduce dalle premesse  $(p \sqcup q)$  la conclusione  $t$ . Riporto per maggior chiarezza la tabella precisa<sup>22</sup> che presenta Ottonelli.

Tabella 4

	$p$	$q$	$(p \sqcup q) \Rightarrow t$	$t$
A	Si	No	Si	Si
B	No	Si	Si	Si
C	Si	Si	No	No
Maggioranza	<b>Si</b>	<b>Si</b>	<b>Si</b>	<b>Si</b>

Come risulta dall'osservazione di questa tabella, non è possibile imputare alcuna irrazionalità al sottogruppo C, perché in realtà esso rifiuta l'implicazione logica accettata dagli altri. In caso di disgiunzione inclusiva, C rifiuta che qualsiasi delle premesse implichi la conclusione  $t$ ; in caso di disgiunzione esclusiva, per cui sarebbe logico derivare dall'unione delle premesse la falsità della conclusione, C sembra negare l'esclusività delle premesse. A mio avviso, quindi, la presenza di una minoranza dissenziente, se dà luogo ad una decisione collettiva tirannica, lo fa perché è a sua volta dovuta all'assenza di unanimità nel considerare le connessioni logiche tra premesse e conclusione. Se infatti C accettasse l'implicazione riconosciuta dagli altri, ci troveremmo davanti a un giudizio singolarmente incoerente, perché, nel caso di disgiunzione inclusiva, C dedurrebbe la conseguenza errata e, nel caso di disgiunzione esclusiva, crederebbe compatibili due premesse tra loro mutualmente esclusive.

<sup>22</sup> Riduco soltanto il numero di membri del gruppo, senza che questo alteri il risultato finale.

Si può pensare ad un esempio concreto per chiarire le idee: ipotizziamo un'azienda la cui fabbrica debba essere chiusa a lungo per essere ristrutturata, a causa della scoperta di pesanti rischi per la salute dei lavoratori. Il consiglio d'amministrazione, in cui siedono i proprietari e una nutrita rappresentanza sindacale, è però diviso sulla soluzione da prendere, come da tabella 5. Il sottogruppo A ritiene che non si debba chiudere la fabbrica, perché ciò causerebbe un danno eccessivo al capitale dei privati che hanno investito nell'azienda. Il sottogruppo B è sempre contrario alla chiusura per ristrutturazione, ma allo scopo di difendere la possibilità di lavorare degli operai impiegati nella fabbrica. Infine, il sottogruppo C accetta entrambe le premesse, ma ritiene che non siano rilevanti ai fini della decisione da prendere. O almeno, che non siano le uniche rilevanti, poiché, ad esempio, pensa che la salute dei lavoratori sia più importante del loro lavoro.

Tabella 5

	Occorre preservare il capitale privato ( <i>p</i> )	Occorre difendere il lavoro degli operai ( <i>q</i> )	$(p \ q) \Leftrightarrow t$	Nessuna ristrutturazione ( <i>t</i> )
A	Sì	No	Sì	Sì
B	No	Sì	Sì	Sì
C	Sì	Sì	No	No
Maggioranza	Sì	Sì	Sì	Sì

Proviamo ad applicare le tesi di Pettit e Ottonelli a questo caso. Il primo non ravviserebbe alcuna situazione tirannica, dal momento che non c'è incoerenza nell'aggregazione collettiva di premesse e conclusione. La seconda, che ha giustamente utilizzato un esempio logicamente simile per controbattere a Pettit, immagino che imputerebbe la tirannia alla presenza di una minoranza (sempre C) tiranneggiata. Tuttavia, Ottonelli, assumendo il punto di vista dello stesso Pettit, farebbe derivare quest'ultima dalla mancanza di conversabilità della maggioranza. Invece, a mio avviso, la critica a Pettit può essere anche più radicale e toccare l'ideale di conversabilità. Infatti, non è tanto l'incoerenza delle ragioni di A e B il problema. Benché la maggioranza non sostenga tali ragioni in modo compatto, C accetta entrambe e le considera compatibili. Più che in opposizione, quindi, le due ragioni sembrano piuttosto indipendenti l'una dall'altra, ma inserite in quadri di riferimento valoriali, quelli di A e B, opposti e contrastanti. Invece, a mio parere, C può dirsi

tiranneggiato perché le sue ragioni non sono neanche prese in considerazione e soprattutto perché il rifiuto dell'implicazione, che lega le ragioni alla decisione finale, lo lascia senza ragioni *accettabili come rilevanti* in quel contesto e ai fini di quella decisione.

Ricapitolando, Ottonelli cerca di rispondere a Pettit ribaltando le relazioni tra coerenza, deliberazione e democraticità presentate da quest'ultimo. Se Pettit, infatti, considera la coerenza formale un elemento essenziale della deliberazione, per la salvaguardia del quale è disposto a rinunciare alla “rispondenza alla volontà della maggioranza riguardo alla decisione stessa” (libro Otto p. 265), Ottonelli mira a recidere tale legame e a ricongiungere deliberazione e democrazia, in nome di una legittimità democratica che non ha bisogno della coerenza delle decisioni collettive. La sua risposta al paradosso discorsivo, quindi, consiste nel prediligere sempre l'aggregazione delle conclusioni all'aggregazione delle premesse, a discapito della coerenza delle seconde con le prime. Tuttavia, per farlo deve argomentare contro la rilevanza della coerenza formale per l'interpretazione repubblicana della democrazia deliberativa di Pettit, e in particolare per le condizioni di conversabilità e contestabilità.

In primo luogo si rivolge alla coerenza diacronica, ma a mio avviso sembra far coincidere la coerenza diacronica l'identità a sé stessi, obliterando così la distinzione tra cambiamenti di posizione coerenti e non. Sicuramente l'assoluta coerenza formale di tutti i propri giudizi nel tempo è un ideale inattuabile, ma proprio per questo non mi pare sia nemmeno l'ideale proposto da Pettit, nel momento in cui considera requisiti come quelli di conversabilità e contestazione. Inoltre, l'autrice sembra ammettere una sola concezione di contestazione, per cui riconoscere la critica interna alla posizione di un interlocutore, sia esso individuale o collettivo, significherebbe banalizzare il ruolo e le funzioni della contestazione. Ma il fatto che ci siano almeno due tipologie di contestazione, una interna formale e una esterna sostanziale, non significa necessariamente ridurre l'una all'altra. Non solo, ma la contestazione stessa dev'essere fatta sulla base di ragioni, ed è allora suscettibile di essere a sua volta coerente oppure no. Il requisito di ragioni coerenti è lo stesso per entrambi gli interlocutori “conversabili” e come il governo può essere coerente o meno nella produzione di leggi, così anche la contestazione per essere legittima (cosa diversa da efficace) deve basarsi su ragioni. Per quanto riguarda, poi, la possibilità autonoma di rivedere i propri giudizi, non mi sembra che questa influisca sulla nozione di conversabilità. Da una parte, quando un agente rivede propri giudizi e convinzioni sta in fondo conducendo una sorta di deliberazione interiore; dall'altra, il fatto che cambiare la propria posizione, coerentemente rispetto a

sopraggiunte conoscenze o considerazioni, sia possibile anche in solitudine non significa che la disponibilità a farlo non sia un requisito necessario della conversabilità.

In secondo luogo, Ottonelli si occupa della coerenza sincronica. L'obiettivo del suo ragionamento è in questo caso mettere in discussione la relazione, stabilita da Pettit, tra incoerenza formale sincronica e assenza tirannica di conversabilità. La prova dell'autrice si trova in due esempi, che testimoniano la possibilità di avere paradosso senza tirannia e tirannia senza paradosso. Mentre concordo con Ottonelli circa il primo caso, per cui non ogni incoerenza formale collettiva implica una situazione tirannica, per quanto concerne il secondo mi sembra sia possibile ravvisare altrove la causa del problema. La presenza di una minoranza dissidente, in effetti, è dovuta al fatto che tale minoranza, pur accettando tutte le premesse, rifiuta la relazione logica tra queste, che è alla base dell'inferenza collettiva. È quindi perché fanno appello ad un'implicazione che la minoranza già rigetta che le ragioni della maggioranza non arrivano a giustificarne la conclusione.

## **5. Quale rilevanza ha il dilemma discorsivo per la democrazia?**

Arrivo così alla mia proposta di soluzione alternativa al dilemma discorsivo. Tale proposta apparentemente riprende le critiche fatte da Kornhauser e Sager alla generalizzazione democratica del paradosso dottrinale operata da Pettit e si concentra su un aspetto finora lasciato in ombra: la selezione delle premesse rilevanti e la relazione logica che le lega. Uno degli argomenti cui ricorrono Kornhauser e Sager per rispondere a Pettit concerne proprio questi due punti, dal momento che essi riguardano forse la differenza più eclatante tra la sfera politica democratica più vasta e l'ambito giudiziale. Quest'ultimo, infatti, è caratterizzato dalle cosiddette *framing rules* e *decisional rules*, le quali stabiliscono in modo chiaro e inequivocabile sia la lista delle premesse rilevanti per emettere una sentenza, sia il legame logico tra queste. Conseguentemente, per una corte a più giudici non è improbabile che si manifesti il paradosso dottrinale, visto che si chiede loro di prendere una decisione esattamente sulla base di quelle premesse, e non altre, tra loro connesse secondo rapporti non questionabili. I criteri formali per il giudizio, dunque, sono unanimemente riconosciuti e determinano la conclusione, indirizzando i ragionamenti individuali dei giudici. Gli stessi criteri oggettivi non sono però dati in ambito democratico, dove non c'è accordo né sulle premesse rilevanti per ogni decisione, né sulle connessioni logiche determinanti tra queste

premesse. Tutto ciò non implica un misconoscimento della normatività della logica, ma solo l'ammissione che non esiste all'oggi un accordo unanime sui principi normativi essenziali e sulle loro interrelazioni<sup>23</sup>.

A tali critiche Pettit risponde in un articolo scritto a quattro mani con Christian List, in cui però il focus del discorso è nettamente cambiato. In primo luogo i due autori si preoccupano di rispondere all'obiezione sopra citata tramite il riferimento alla coerenza diacronica, a cui tutti i gruppi autenticamente “conversabili” dovrebbero aspirare. Benché Pettit abbia trattato di questo secondo tipo di coerenza in altri testi (*Groups with Mind of Their Own*), non lo aveva fatto nel primo articolo, che si era attestato su un piano diverso. Infatti, mentre quello era centrato soprattutto sull'idea di conversabilità come condizione di contestazione (a sua volta fonte di legittimità democratica), questo procede oltre chiamando in causa la nozione di personificazione. Secondo tale nuova impostazione, un gruppo che vuole rispondere dei suoi giudizi deve mirare ad agire come una persona sola, un'entità unificata intelligente e responsabile (p. 386), ed è per questo che si trova da superare la prova dell'integrità. Conseguenza del ragionamento è che, se ogni gruppo questa volta *personificabile* deve aspirare a produrre giudizi coerenti nel tempo (coerenza diacronica), qualsiasi corpo politico, dal più piccolo al più grande, dovrà assumersi l'impegno di mantenere un set coerente nel tempo di decisioni pubbliche. Non importa che tali decisioni siano connesse tra loro nel modo in cui lo sono premesse e conclusione, è sufficiente che siano “proposizioni interrelate logicamente in modo non banale” (p. 383) presenti nell'agenda pubblica, perché emerga la necessità della coerenza, e quindi i rischiosi effetti del dilemma discorsivo. A riprova del proprio ragionamento, i due autori portano la seguente tabella (tabella 6).

Tabella 6

	$p$	$p \Rightarrow q$	$q$
A	Sì	No	No
B	No	Sì	No
C	Sì	Sì	Sì
Maggioranza	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>No</b>

<sup>23</sup> Naturalmente questo concerne i giudizi di valore ed è meno evidente circa i giudizi di fatto. Ma anche in tal caso l'accordo degli esperti è meno onnipresente di quel che si pensi (vedi: riscaldamento climatico).

A prima vista il loro argomento appare convincente: in questo caso la semplice accettazione delle due premesse dovrebbe portare il gruppo all'accettazione della conclusione; e questo è vero pure in assenza di una dottrina legale o di una distinzione tra ragioni ed outcome (p. 381). Ma a mio avviso List e Pettit hanno semplicemente inserito la relazione logica tra le premesse. Questo non significa avere a che fare con semplici proposizioni atomiche, quali sono  $p$  e  $q$ , ma con un connettore logico, in base al quale *premessa* la verità di (o la credenza in)  $p$  si ottiene la verità di  $q$ <sup>24</sup>. Se effettivamente la rilevanza di tale proposizioni è ammessa all'unanimità (cosa che Pettit sembra presupporre<sup>25</sup>), non può che emergere il paradosso discorsivo. È forse però legittimo domandarsi se è così facile dare un'unica interpretazione di una data questione da decidere e trovare accordo unanime circa la rilevanza delle considerazioni da ammettere. Al momento della presa di decisione, infatti, accettare o rifiutare la verità di una ragione non mi sembra del tutto distinguibile dall'accettarne o rifiutarne la rilevanza.

Credo che quest'osservazione possa ottenere una conferma dall'analisi della risposta di Ottonelli alla critica di Kornhauser e Sager. L'obiezione dell'autrice si basa sul fatto che è possibile immaginare un paradosso discorsivo anche in assenza di un accordo a livello formale, e dunque di una dottrina legale. Si veda la tabella 7.

Tabella 7

	$p$	$q$	$(p \square q \Leftrightarrow x)$	$x$
A	Sì	No	Sì	Sì
B	No	Sì	Sì	Sì
C	No	No	No	Sì
Maggioranza	<b>No</b>	<b>No</b>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>

Secondo Ottonelli, dunque, non c'è alcuna necessità di “un unanime o diffuso consenso sulle esistenti implicazioni logiche tra questi giudizi o lo stesso set di giudizi rilevanti sui quali le decisioni dovrebbero essere basate” (p. 673). Inoltre, prosegue l'autrice, il fatto che sia solo una maggioranza ad accettare l'implicazione logica non significa che il

24 Inoltre, dal momento che l'interesse per la coerenza è dovuto all'ideale di conversabilità, anche il set di decisioni coerenti tra loro, che viene richiesto ad un gruppo conversabile, dev'essere un set di decisioni basate su ragioni, dunque decisioni prodotte da certi ragionamenti, composti da ragioni premesse e ragioni dedotte. Tutto questo mi sembra che in ambito politico normativo sia potenzialmente controverso.

25 Groups with Minds of Their Own, pp. 172-173.

gruppo in sé non sia incoerente, poiché è proprio attraverso il voto della sua maggioranza che il gruppo detiene un solo e incoerente set di giudizi. D'altronde un agente, conclude Ottonelli, può essere incoerente “anche se le implicazioni logiche che assume tra i suoi giudizi non sono né vere né universalmente riconosciute come valide” (ibidem). Tuttavia, mi sembra che in questo caso il voto di C possa essere considerato come razionale solo facendo appello ad altre premesse diverse da quelle qui presenti. A livello pratico è lecito supporre che C possa sostenere la conclusione solo basandosi su ragioni diverse, non incluse ma compatibili con la stessa conclusione<sup>26</sup>. In ogni caso, affinché il paradosso emerga, è necessario assumere a maggioranza sia che l'implicazione sostenuta da A e B sia l'unica valida, sia che le premesse  $p$  e  $q$  siano le uniche rilevanti, lasciando a C il peso di una conclusione apparentemente immotivata e casuale.

Può essere interessante notare che questo esempio è speculare rispetto a quello riportato nella tabella 4, raffigurante una minoranza dissenziente secondo Ottonelli. L'unica differenza tra i due, in effetti, è che nel primo caso C concorda sulle premesse ma non sulla conclusione e nel secondo concorda sulla conclusione pur rifiutando le premesse. Elemento comune è il rifiuto dell'implicazione accettata a maggioranza dagli altri. Nel secondo caso, Ottonelli non parla di minoranza dissenziente, poiché l'accordo finale è all'unanimità. Però, ragionando “fuor di formalizzazione” per raggiungere tale accordo, e insieme dare conto della razionalità di tutti i membri (incluso C)<sup>27</sup>, occorre, a mio avviso, chiamare in causa qualche altra premessa, la cui assunzione è necessaria per dare ragione della conclusione  $x$ . Di conseguenza, per estendere all'ambito politico generale il paradosso dottrinale mi sembra indispensabile premettere tanto una selezione delle ragioni quanto una o più connessioni logiche riconosciute. La domanda, quindi, che sorge spontanea è: data l'impraticabilità dell'unanimità, può questo avvenire sulla base di un voto maggioritario? Si può chiedere ai membri di un gruppo di attenersi, nel loro ragionamento politico, al set di ragioni rilevanti e al loro legame logico che a maggioranza si è stabilito?

Se conferiamo valore epistemico al voto, questo significherebbe imporre ad alcuni di ragionare sulla base delle considerazioni e dei criteri riconosciuti solo dalla maggioranza. Cosa che a sua volta mi sembra sia indesiderabile, perché tirannica nei confronti della minoranza, sia potenzialmente dannosa perché permette e dissimula tanto il voto strategico

---

26 Si veda sopra sulla disgiunzione esclusiva.

27 Ricordo che la razionalità, intesa come coerenza formale, individuale è un assunto (non criticato, benché criticabile) essenziale del discorso.

quanto il voto interessato. Non solo, dal punto di vista di *truth-tracking* le due procedure di aggregazione, delle premesse o della conclusione, sono ritenute grosso modo equivalenti<sup>28</sup>.

Se invece riteniamo che il voto abbia valore puramente procedurale e che non sia connesso ad alcun valore di verità, allora abbiamo due possibilità: la selezione delle premesse prima di ogni deliberazione oppure dopo. Nel primo caso, però, si ripete il rischio di voto interessato e basato su considerazioni parziali e personali, che finirebbe per corrompere tutta la deliberazione successiva, stabilendone i termini fissi. Nel secondo, credo ci si possa chiedere quale vantaggio in più rispetto alla deliberazione porterebbe la selezione pubblica delle premesse rilevanti e della loro connessione logica. In primo luogo, un voto ufficiale su premesse e conclusione, fatto allo scopo di mettere in evidenza eventuali incoerenze<sup>29</sup>, porterebbe in ogni caso la maggioranza a dover decidere quale aggregazione preferire. E, poiché mi pare difficile immaginare una maggioranza che predilige la procedura più sfavorevole alla decisione da lei stessa appoggiata, con ogni probabilità quello che accadrebbe sarebbe una modifica di qualcuna delle premesse per renderla coerente con la conclusione. Lo stesso Pettit ammette questa possibilità nel momento in cui distingue tra *modus ponens* e *modus tollens*: il primo tiene fermo le premesse al prezzo della conclusione, il secondo modifica le premesse per tenere la conclusione<sup>30</sup>. Nel caso in cui invece si voglia togliere ai membri del gruppo il controllo ultimo sulle procedure da adottare per affidarlo ad una *chairperson* garante della coerenza finale dei giudizi collettivi (azione poco democratica in sé e in contrasto con i principi di legittimità politica repubblicana che lo stesso Pettit sostiene), non soltanto bisogna considerare che si sta affidando senza giustificazioni ad una persona individuale<sup>31</sup> la scelta tra *modus ponens* e *modus tollens*. Ma soprattutto, in tal caso, si renderebbe necessario un meta-accordo, all'unanimità o a maggioranza, sulle ragioni condizionali alla decisione. Questo vorrebbe dire, come mostrano bene la stessa Ottonelli e Daniele Porello in un articolo di quest'anno, assumere una stessa concettualizzazione semantica dei termini del problema da decidere. Al di là degli altri effetti rilevati da Ottonelli

---

28 Sia primo articolo di Pettit (unica differenza: conclusione “per buone ragioni”) sia List “Discursive dilemma and Public Reason”. L'aggregazione delle premesse è leggermente superiore circa il falso negativo e l'altra circa il falso positivo.

29 Può essere utile ricordare che Pettit non propone di sostituire un'aggregazione all'altra tout court, ma di scegliere di volta in volta l'aggregazione più conveniente.

30 Pettit preferisce il *modus ponens*, specie nel caso in cui le premesse siano costituite da decisioni precedenti, ma non mi sembra ci sia alcuna ragione di ordine non pragmatico per preferirlo al *modus tollens*. D'altra parte si può individuare un caso di *modus ponens* piuttosto comune nel confronto tra nuove leggi e leggi costituzionali.

31 Affidarlo ad un gruppo sarebbe ricorsivo.

e Porello, sembra legittimo chiedersi, insieme a loro, se questo non comporti un rischio per il pluralismo, giacché vorrebbe dire ridurre tutte le diverse visioni del mondo ad uno stesso schema logico, per di più imposto a maggioranza. Anche dal punto di vista proceduralista, quindi, la ricerca di un meta-accordo sembra sia più impegnativa sia meno desiderabile di un accordo sostanziale.

In conclusione, mi sembra che eventuali esiti paradossali siano da ascrivere a condizioni che tanto Pettit quanto Ottonelli danno per assunte. Benché le critiche di Kornhauser e Sager siano generiche e non sempre ben formulate, a mio avviso appaiono cogliere intuitivamente un punto centrale. Infatti, per garantire l'autonomia del ragionamento collettivo Pettit deve in qualche modo dividere e segmentare i ragionamenti individuali, le considerazioni che ogni membro del gruppo ha circa le ragioni determinanti per una data decisione. Egli deve quindi presupporre l'unanimità sul modo d'interpretare e contestualizzare una data questione, senza considerare la pluralità delle visioni del mondo e dei punti di vista. Tale pluralità, però, concerne sia la lista di quelle che sono considerate premesse rilevanti per un ragionamento, sia la loro struttura logica, sia la relazione tra verità e rilevanza delle stesse. Nel caso della tabella 4, ad esempio, mi sembra che la verità di  $p$  e  $q$  per il sottogruppo C sia in contrasto con la scarsa, se non nulla, rilevanza che lo stesso C assegna loro circa la decisione  $t$  da prendere. Allo stesso modo, il suo essere “minoranza tiranneggiata” mi sembra dipendere più dall'incapacità della maggioranza di dare ragioni accettabili *dal suo punto di vista* che non dall'esclusività delle ragioni addotte a giustificazione (che peraltro C considera compatibili). Più che la coerenza formale, quindi, penso sia lo stesso requisito di conversabilità che debba essere messo in questione. Tale scopo generale non può ovviamente essere l'oggetto di questo articolo, le cui finalità sono più ridotte e si fermano al tentativo, forse non del tutto riuscito, di sollevare dubbi circa la validità del paradosso discorsivo per le teorie normative della democrazia. In particolare, mi sembra che Ottonelli non riesca ad arrivare fino in fondo nell'argomentare contro l'importanza della coerenza formale nella deliberazione. Sebbene il caso “convergentista” sia convincente, perché l'unanimità elimina *ipso facto* la conversabilità, non altrettanto mi appare quello del soggetto tiranneggiato. Questo caso, anzi, mi sembra presenti bene la necessità che si diano certi presupposti (l'unanimità sulla selezione di premesse e implicazione logica), senza i quali non è possibile che il paradosso emerga. Né Ottonelli né Pettit, dunque, mi sembrano fin qui in grado di utilizzare il paradosso discorsivo per le loro divergenti teorie generali della legittimità

democratica. Se mi è concesso un commento a margine per quel che concerne il secondo, poi, mi sembra che fin qui l'unico modo efficace di collettivizzare la ragione che riesce a sostenere Pettit è imporre il modo di ragionare di uno, nelle sue funzioni di chairperson. Ci aveva già pensato Hobbes.